COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

20.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIORGIO FERRARI**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

FERRARI GIORGIO, *Presidente* 3

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Norme in materia di servizi dell'impiego, di mobilità dei lavoratori e di integrazione salariale ed effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro (665);

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: Norme sui licenziamenti individuali e sull'attività sindacale nei luoghi di lavoro con meno di 16 occupati (8);

PAG.

CARLOTTO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di apprendistato nelle aziende artigiane (115);

GORLA ed altri: Norme in materia di cassa per l'integrazione guadagni (138);

CRISTOFORI ed altri: Disciplina del contratto di tirocinio (149);

MARTINAT: Norme per la utilizzazione dei lavoratori in cassa integrazione salariale (209);

MARTINAT ed altri: Norme per l'ampliamento dei casi di assunzione al lavoro con richiesta nominativa (210);

PAG.

FRANCESE ed altri: Norme per l'istituzione sperimentale di agenzie regionali del lavoro (376);

BELARDI MERLO ed altri: Istituzione e disciplina del contratto di formazione e lavoro (394);

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE: Norme per l'impiego dei lavoratori in cassa integrazione guadagni e dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento in servizi di protezione civile (622);

FERRARI MARTE ed altri: Provvedimenti per l'apprendistato nelle imprese artigiane e nelle piccole imprese (713);

TEDESCHI ed altri: Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale (722);

RALLO ed altri: Norme per l'apprendistato dei giovani diplomati e laureati (900);

GIANNI ed altri: Norme in materia di interventi straordinari di cassa integrazione guadagni (1120);

MANCUSO ed altri: Modifiche alla disciplina dei licenziamenti individuali (1507);

GAROCCHIO ed altri: Norme sul contratto di lavoro a tempo parziale (1816) . . 3

FERRARI GIORGIO, *Presidente* . . 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 23, 24, 25

ARISIO LUIGI 6, 13, 15

BIANCHI FORTUNATO 5, 6, 22

BONALUMI GILBERTO, *Relatore* . . 5, 6, 10, 12, 17, 18, 22, 24, 25

BORRUSO ANDREA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 5, 6, 10, 17, 22, 24, 25

PAG.

FERRARI MARTE 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 22, 24, 25

FOSCHI FRANCO 13, 23, 24

FRANCESE ANGELA 5, 6, 9, 10, 13, 17, 23, 24, 25

GAROCCHIO ALBERTO 14, 22

GIANNI ALFONSO 11, 13, 17

MANCINI VINCENZO 11

PALLANTI NOVELLO 11, 15, 22

RIGHI LUCIANO 9

TRAPPOLI FRANCO 14, 23, 24

Votazione nominale:

FERRARI GIORGIO, *Presidente* 14

Disegno di legge (Discussione e approvazione):

Prolungamento del periodo di distacco di dipendenti degli enti previdenziali presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (1984) 26

FERRARI GIORGIO, *Presidente* 26, 27

BELARDI MERLO ERIASE 27

BIANCHI FORTUNATO 26

BORRUSO ANDREA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 26, 27

FERRARI MARTE 26

PALLANTI NOVELLO 26

Votazione segreta:

FERRARI GIORGIO, *Presidente* 27

La seduta comincia alle 8,45.

ANGELA FRANCESE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, che nella seduta antimeridiana i deputati Artioli, Barbalace, Belardi Merlo, Birardi, Cresco, Cristofori, Degennaro, Lattanzio, Lodi Faustini Fustini, Lombardo, Madaudo, Monducci, Pochetti, Ricciuti, Ricotti e Scotti sono rispettivamente sostituiti dai deputati Fiandrotti, Colucci, Sannella, Antoni, Sodano, La Russa, Balestracci, Righi, Scaramucci Guaitini, Bianchi di Lavagna, De Rose, Barontini, Calvanese, Abete, Sastro, Bianchini. Comunico altresì che nella seduta pomeridiana i deputati Artioli, Barbalace, Birardi, Cresco, Cristofori, Degennaro, Lattanzio, Lodi Faustini Fustini, Lombardo, Monducci, Ricciuti, Ricotti e Scotti sono rispettivamente sostituiti dai dai deputati Fiandrotti, Colucci, Antoni, Sodano, Franchi Roberto, Rosini, Bianchini, Scaramucci Guaitini, Orsini Gianfranco, Barontini, Orsenigo, Sastro e Ravasio.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme in materia di servizi dell'impiego, di mobilità dei lavoratori e di integrazione salariale ed effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro (665); della proposta di legge di iniziativa popolare: Norme sui licenziamenti individuali e sull'attività sindacale nei luoghi di lavoro con meno di 16 occupati (8); e delle proposte di legge Carlotto ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di apprendistato nelle aziende artigiane (115); Gorla ed altri: Norme in materia di cassa per l'integrazione guadagni (138); Cristofori ed altri: Disciplina del contratto di tirocinio (149); Martinat: Norme per la utilizzazione dei lavoratori in cassa integrazione salariale (209); Martinat ed altri: Norme per l'ampliamento dei casi di assunzione al lavoro con richiesta nominativa (210); Francese ed altri: Norme per l'istituzione sperimentale di agenzie regionali del lavoro (376); Belardi Merlo ed altri: Istituzione e disciplina del contratto di formazione e lavoro (394); Consiglio regionale del Piemonte: Norme per l'impiego dei lavoratori in cassa integrazione guadagni e dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento in servizi di protezione civile (622); Ferrari Marte ed altri: Provvedimenti per l'apprendistato nelle imprese artigiane e nelle piccole imprese (713); Tedeschi ed altri: Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale (722); Rallo ed altri: Norme per l'apprendistato dei giovani diplomati e laureati (900); Gianni ed altri: Norme in materia di interventi straordinari di cassa integrazione guadagni (1120); Mancuso ed altri: Modifiche alla disciplina dei licenziamenti individuali (1507); Garocchio ed altri: Norme sul contratto di lavoro a tempo parziale (1816).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Norme in materia di servizi dell'impiego, di mobilità dei lavoratori e di integrazione salariale ed effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro »; della proposta di legge d'iniziativa popolare: « Norme

sui licenziamenti individuali e sulla attività sindacale nei luoghi di lavoro con meno di 16 occupati »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Carlotto ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di apprendistato nelle aziende artigiane »; Gorla ed altri: « Norme in materia di cassa per l'integrazione guadagni »; Cristofori ed altri: « Disciplina del contratto di tirocinio »; Martinat: « Norme per l'utilizzazione dei lavoratori in cassa integrazione salariale »; Martinat ed altri: « Norme per l'ampliamento dei casi di assunzione al lavoro con richiesta nominativa »; Francese ed altri: « Norme per l'istituzione sperimentale di agenzie regionali del lavoro »; Belardi Merlo ed altri: « Istituzione e disciplina del contratto di formazione e lavoro »; Consiglio regionale del Piemonte: « Norme per l'impiego dei lavoratori in cassa integrazione guadagni e dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento in servizi di protezione civile »; Ferrari Marte ed altri: « Provvedimenti per l'apprendistato nelle imprese artigiane e nelle piccole imprese »; Tedeschi ed altri: « Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale »; Rallo ed altri: « Norme per l'apprendistato dei giovani diplomati e laureati »; Gianni ed altri: « Norme in materia di interventi straordinari di cassa integrazione guadagni »; Mancuso ed altri: « Modifiche alla disciplina dei licenziamenti individuali »; Garocchio ed altri: « Norme sul contratto di lavoro a tempo parziale ».

Ricordo che nella seduta di ieri sono stati esaminati gli emendamenti all'articolo 5. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(Obblighi di informazione a carico delle imprese).

1. Le informazioni dirette presso le imprese e i dati relativi saranno assunti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera *f)*, della legge 22 luglio 1961, n. 628. Le imprese sono tenute a fornire i dati e le informazioni legalmente richieste, con i vincoli e le garanzie previste dal quarto comma del citato articolo 4.

2. Tali dati sono obbligatoriamente trasmessi alle strutture periferiche dell'osservatorio nazionale del mercato del lavoro nonché a quelle di osservazione e rilevazione promosse dalle regioni in funzione degli adempimenti di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

3. Con le stesse modalità di cui al primo comma le commissioni regionali e quelle circoscrizionali possono disporre indagini particolari su aspetti specifici del mercato del lavoro nei rispettivi ambiti territoriali, avvalendosi anche della collaborazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché delle amministrazioni ed enti pubblici interessati.

4. Alle imprese aderenti ad associazioni imprenditoriali o che ad esse conferiscano apposito mandato è consentito assolvere agli obblighi di cui ai commi precedenti mediante la trasmissione dei dati richiesti, secondo le modalità fissate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attraverso le associazioni medesime.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire i primi due commi con i seguenti:

Ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera *f)*, della legge 22 luglio 1961, n. 628, potranno essere assunte presso le imprese informazioni per la conoscenza della situazione occupazionale e delle relative stime e previsioni. Le imprese sono tenute a fornire i dati e le informazioni legalmente richieste, con le garanzie previste dal quarto comma del citato articolo 4.

I dati sono trasmessi all'osservatorio regionale del mercato del lavoro territorialmente competente.

6. 3.

FERRARI MARTE, CRESCO, ARTIOLI, TRAPPOLI, BARBALACE.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

I dati di cui al comma precedente sono obbligatoriamente trasmessi agli osservatori regionali del mercato del lavoro nonché agli organismi di osservazione e rilevazione promossi dalle regioni in funzione degli adempimenti di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

6. 5. IL RELATORE.

Dopo il secondo comma, aggiungere i seguenti:

Le associazioni di imprese e di servizi sono tenute a comunicare annualmente alla commissione regionale per l'impiego la previsione e la stima quantitativa e qualitativa di personale per i successivi 5 anni.

Le imprese che fruiscono di incentivi, sgravi, contributi e in genere di erogazioni a carico del bilancio pubblico devono indicare all'atto della concessione e successivamente ogni anno le previsioni quantitative e qualitative di occupazione.

6. 1.

GAROCCHIO E I DEPUTATI DEL GRUPPO DC.

Al terzo comma sostituire la parola: anche *con le seguenti*: dell'Ispettorato del lavoro, nonché.

6. 4. FERRARI MARTE, CRESCO.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. Sono favorevole all'andamento 6. 3 ed alla seconda parte dell'emendamento 6. 1, a condizione che sia soppressa la parola « sgravi ». Sono altresì favorevole all'emendamento 6. 4, mentre ritiro il mio emendamento 6. 5.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo concorda con il relatore.

FORTUNATO BIANCHI. Accogliendo le richieste del relatore e del Governo, accettiamo di ritirare la prima parte dell'emendamento 6. 1, fino alle parole « 5 anni » e di sopprimere la parola « sgravi ».

ANGELA FRANCESE. Nell'annunciare che facciamo nostra la prima parte dell'emendamento 6. 1, desidero premettere, in via generale, che non faremo dichiarazioni di voto sui singoli articoli, limitandoci a dichiarare in modo succinto la nostra posizione complessiva.

Siamo contrari all'emendamento 6. 3; presentiamo un subemendamento alla seconda parte dell'emendamento 6. 1, che reintroduce la parola « sgravi »; siamo favorevoli all'emendamento 6. 4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di massima l'emendamento Ferrari Marte 6. 3.

(*È approvato*).

Trasmetterò questo emendamento alla Commissione affari costituzionali per il prescritto parere.

Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Garocchio ed altri 6. 1, fatto proprio dal gruppo comunista.

(*È respinto*).

Ricordo che l'onorevole Fortunato Bianchi ha proposto la seguente nuova formulazione della seconda parte dell'emendamento Garocchio ed altri 6. 1:

Le imprese che fruiscono di incentivi, contributi e in genere di erogazioni a carico del bilancio pubblico devono indicare all'atto della concessione e successivamente ogni anno le previsioni quantitative e qualitative di occupazione.

L'onorevole Francese ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento 6. 1:

Dopo la parola: incentivi *aggiungere la seguente*: sgravi.

Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento Garocchio ed altri 6, 1, nella nuova formulazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Ferrari Marte e Cresco 6. 4.

(*È approvato*).

Se non vi sono obiezioni, propongo di accantonare, per consentire un maggiore approfondimento, tutti gli articoli aggiuntivi all'articolo 6 e i relativi emendamenti.

(*Così rimane stabilito*).

Do pertanto lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(*Assunzioni dirette*).

1. L'assunzione diretta di personale è consentita esclusivamente ai datori di lavoro non imprenditori nonché alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici quando procedano alle assunzioni mediante pubblica graduatoria ovvero pubblico concorso.

2. L'assunzione diretta è ammessa altresì:

a) per il coniuge, i parenti e gli affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro;

b) per il personale destinato a svolgere mansioni dirigenziali.

3. Della avvenuta assunzione, i datori di lavoro, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici devono dare comunicazione alla sezione circoscrizionale di collocamento competente per territorio entro quindici giorni.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti, nessuno dei quali dovrà essere inviato per il parere alle Commissioni I e V:

All'articolo 7, comma 2, lettera b), *sostituire le parole*: destinato a svolgere mansioni dirigenziali *con le seguenti*: con qualifica di dirigente.

7. 1.

GAROCCHIO E I DEPUTATI DEL GRUPPO DC.

All'articolo 7, comma 2, sostituire la lettera b) *con la seguente*: per il personale destinato a svolgere funzioni direttive.

7. 3.

FERRARI MARTE, BARBALACE, TRAPPOLI, CRESCO.

All'articolo 7, comma 2, lettera b), *dopo le parole*: per il personale destinato a svolgere mansioni dirigenziali, *aggiungere le seguenti*: e per gli impiegati direttivi.

7. 2. ARISIO.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 7. 3 e parere contrario sugli emendamenti 7. 1 e 7. 2.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 7. 3 e chiedo ai presentatori di ritirare gli emendamenti 7. 1 e 7. 2.

FORTUNATO BIANCHI. Ritiriamo l'emendamento 7. 1.

LUIGI ARISIO. Non ritengo opportuno aderire all'invito rivoltomi dal rappresentante del Governo e pertanto mantengo il mio emendamento 7. 2.

ANGELA FRANCESE. Il gruppo comunista esprimerà voto contrario agli emendamenti 7. 3 e 7. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ferrari Marte ed altri 7. 3.

(*È approvato*).

A seguito di tale votazione, risulta assorbito l'emendamento Arisio 7. 2.

Pongo in votazione l'articolo 7, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

MARTE FERRARI. Propongo di accantonare l'esame degli articoli aggiuntivi all'articolo 7.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 8.

(*Richieste di avviamento*).

1. Ferma restando ogni altra disposizione vigente in materia, la richiesta nominativa di lavoratori è ammessa anche:

a) per i lavoratori destinati ad imprese artigiane che impieghino non più di dodici dipendenti, ovvero alle altre imprese che impieghino non più di dieci dipendenti compresi in ogni caso i lavoratori da assumere, ed esclusi gli apprendisti ed i giovani con contratto di formazione e lavoro;

b) per il personale destinato a svolgere mansioni di vigilanza o mansioni di custodia di beni aziendali, ovvero mansioni implicanti maneggio di denaro o valori, per le quali ultime sia prevista apposita indennità dal contratto collettivo nazionale applicabile, nonché il personale, anche subalterno, delle istituzioni di carattere religioso, sociale, assistenziale ed educativo;

c) per i giovani di età inferiore a 26 anni che abbiano conseguito la qualifica richiesta presso un corso di formazione professionale della durata di almeno 1.200 ore istituito o riconosciuto dalla regione oppure presso un istituto professionale di Stato o riconosciuto, entro ventiquattro mesi dalla conclusione dell'attività formativa;

d) per le categorie di lavoratori destinati ad attività di produzione ovvero a servizi essenziali ai fini dell'integrità e dell'affidabilità di infrastrutture rilevanti per la sicurezza dello Stato, determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, istituito, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e le associazioni sindacali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative;

e) per le qualifiche indicate dai contratti collettivi nazionali;

f) per una quota pari alla metà del totale dei lavoratori da assumere a tempo indeterminato per i quali è prescritta la richiesta numerica; la ripartizione deve avvenire nell'ambito di ogni gruppo di richieste e, nel caso di richieste singole o dispari ovvero di cessazione del rapporto durante il periodo di prova, la compensazione avviene con la richiesta immediatamente successiva.

2. I lavoratori destinati a svolgere mansioni di guardia giurata continuano ad essere avviati su richiesta nominativa, purché in possesso di apposita attestazione di idoneità rilasciata dalle competenti autorità di pubblica sicurezza.

3. Il nulla osta per le assunzioni, in accoglimento di richiesta nominativa, è rilasciato dalla sezione circoscrizionale, la quale è tenuta a darne comunicazione ogni settimana alla commissione circoscrizionale.

4. Nei confronti del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro a tempo indeterminato, corrispondente ai suoi requisiti professionali, la commissione circoscrizionale dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste.

È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 8, comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) per i lavoratori destinati ad imprese che impieghino non più di dodici dipendenti compresi in ogni caso i lavoratori da assumere ed esclusi gli apprendisti ed i giovani con contratto di formazione e lavoro.

8. 6. IL RELATORE.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'emendamento del relatore 8. 6, sostituire le parole: dodici dipendenti *con le seguenti*: 35 dipendenti.

0. 8. 6. 1. ARISIO.

All'emendamento del relatore 8. 6, sopprimere le parole: in ogni caso.

0. 8. 6. 2.
FERRARI MARTE, BARBALACE, ARTIOLI.

Sono stati altresì presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 8, comma 1, lettera a), *sostituire le parole*: dieci dipendenti, *con le seguenti*: 35 dipendenti.

8. 2.
ARISIO.

All'articolo 8, comma 1, lettera a), *sopprimere le parole*: ed esclusi gli apprendisti ed i giovani con contratto di formazione e lavoro.

8. 12.
GIANNI.

All'articolo 8, comma 1, lettera b), *sostituire la parola* applicabile, *con la seguente*: applicato.

8. 7.
IL RELATORE.

All'articolo 8, comma 1, lettera b), *sopprimere le parole da* nonché il personale, *fino alla parola*: educativo.

8. 4.
FERRARI MARTE, CRESCO, TRAPPOLI.

All'articolo 8, comma 1, lettera d), *aggiungere, in fine, le parole*: sul piano nazionale.

8. 8.
IL RELATORE.

All'articolo 8, comma 1, lettera e), *aggiungere, in fine, le parole*: relativamente ai datori di lavoro che applicano detti contratti collettivi;.

8. 9.
IL RELATORE.

All'articolo 8, comma 1, sopprimere la lettera f).

8. 14.
GIANNI.

All'articolo 8, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Quando della stessa unità produttiva siano titolari più società tra loro di fatto collegate, il suddetto limite è riferito ai dipendenti dell'unità produttiva unitariamente considerata.

8. 13.
FRANCESE E I DEPUTATI DEL GRUPPO COMUNISTA.

All'articolo 8, sopprimere il comma 4.

8. 10.
IL RELATORE.

Preciso che nessuno degli emendamenti presentati deve essere inviato alle Commissioni I e V per il parere.

MARTE FERRARI. Noi riteniamo che il subemendamento 0. 8. 6. 1, tendente ad aumentare il numero dei dipendenti da 12 a 35, sia in contrasto con l'orienta-

mento fissato dall'articolo 35 dello statuto dei lavoratori.

In questo senso presentiamo un subemendamento all'emendamento 8. 6 del relatore tendente a sostituire il numero di 12 con 15, per uniformare le aziende artigiane alle altre.

Presentiamo, pertanto il subemendamento 0. 8. 6. 3 all'emendamento del relatore 8. 6, per sostituire le parole « dodici dipendenti » con le seguenti: « quindici dipendenti », e ne raccomandiamo la approvazione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento del relatore 8. 6, sostituire le parole: dodici dipendenti *con le seguenti*: quindici dipendenti.

0. 8. 6. 3.

FERRARI MARTE, CRESCO, TRAPPOLI.

LUIGI ARISIO. Vorrei far presente che questo provvedimento deve rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro che è molto diverso rispetto a quello che abbiamo conosciuto negli anni passati. Forse molti di noi non sanno che l'Olivetti, in questi ultimi tre mesi, ha assunto mille dipendenti, di cui 450 operai e 450 tecnici. Lo stesso sta avvenendo non solo per le piccole imprese, ma anche per quelle che stanno nascendo, secondo una tendenza che contrasta quella della grande impresa, che invece vede diminuire i livelli occupazionali.

Non vorrei essere frainteso, perciò, quando avanzo la mia proposta, che tende solo a rispondere alle richieste di tanti giovani che potrebbero essere assunti e non lo sono perché la legge costituisce un ostacolo. Oggi le aziende con più di dodici dipendenti sono moltissime e diverranno sempre di più; basta leggere le stime della camera di commercio di Torino, o delle altre città industriali, per vedere che ci stiamo avviando in modo irreversibile verso un sistema di piccole imprese.

Da parte mia non vi è alcuna volontà di aderire alle richieste degli industriali. È per questo che insisto, anche con i colleghi dell'opposizione, perché si faccia in modo di rispondere alle giuste richieste che provengono dai giovani: ancorarsi alle attuali dimensioni potrebbe voler dire che domani ci verrà rimproverato di non aver fatto nulla di concreto per creare nuove possibilità occupazionali.

PRESIDENTE. Mi associo alle considerazioni dell'onorevole Arisio.

ANGELA FRANCESE. Il testo proposto dal relatore è il frutto di anni di confronto tra i vari gruppi politici; dunque un testo di mediazione accettabile. Siamo perciò contrari alla proposta del relatore stesso di sopprimere la parola « artigianali », proprio perché riteniamo la formulazione originaria quella più giusta.

Per quanto riguarda gli emendamenti Arisio, vorrei ricordare che in quest'ultimo anno è già stata resa possibile la chiamata nominativa per il 50 per cento del totale; a fronte di ciò sappiamo bene che i contratti di formazione si stipulano nominativamente e quasi ovunque, soprattutto nelle regioni del nord, le imprese non ricorrono alle chiamate numeriche perché utilizzano i passaggi diretti.

Pertanto, vista la situazione attuale, le argomentazioni dell'onorevole Arisio non sono del tutto esatte: la chiamata nominativa è di fatto la regola e quindi non occorre codificare quello che già avviene.

La questione fondamentale è, a nostro avviso, trovare maggiori strumenti di controllo per l'osservanza della normativa vigente, perché tutti abbiamo sotto gli occhi quanto avviene per le richieste nominative nell'avviamento professionale. In altre parole, non vogliamo un irrigidimento ulteriore, ma quel minimo di controllo che il testo proposto dal relatore ci sembra offrire, pur lasciando un sufficiente margine di flessibilità alle commissioni regionali per l'impiego.

LUCIANO RIGHI. La questione è stata lungamente dibattuta nel corso dell'esame della legge-quadro per l'artigianato; in quella sede è stato richiesto un aumento globale del numero di cui si sta discutendo ora e sono stati introdotti criteri di flessibilità che, rispetto all'attuale formulazione dell'articolo, comportano di fatto un ampiamento della chiamata diretta nominativa.

La richiesta del mondo dell'artigianato e della piccola impresa, al momento non ostacolata dalle forze sindacali in presenza di un alto tasso di disoccupazione giovanile, ci induce ad accettare l'emendamento Arisio. Al limite, sarebbe opportuno non porre alcuna limitazione per le assunzioni nominative, soprattutto per quelle aziende che hanno l'esigenza di finalizzare l'occupazione rispetto all'addestramento al mestiere; altrimenti è inutile spendere soldi, quando queste realizzazioni restano inutilizzate sul piano pratico. Se vogliamo essere coerenti, dobbiamo elevare il numero di addetti che possono essere assunti nominativamente specie nelle piccole imprese; dunque, ci associamo alla richiesta di aumento del « tetto » a 35 dipendenti.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore sui subemendamenti e sugli emendamenti presentati ?

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. Sul subemendamento 0. 8. 6. 1 ribadisco quanto è stato già affermato, al fine di superare quella sorta di scontro ideologico tra chiamata numerica e nominativa. Riconfermo che nel testo è prevista la possibilità di assunzioni nominative attraverso varie articolazioni. Inoltre, avendo concordato con la maggioranza una ulteriore apertura su questo terreno, ho presentato l'emendamento 8. 6, che modifica la lettera *a*) dell'articolo 8; alla luce di queste considerazioni, esprimo parere contrario sul subemendamento 0. 8. 6. 1.

Esprimo invece parere favorevole sui subemendamenti Ferrari Marte ed altri 0. 8. 6. 3 e 0. 8. 6. 2 e raccomando l'approvazione degli emendamenti da me presentati. Esprimo parere contrario sugli altri emendamenti.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo sarebbe favorevole all'emendamento 8. 6 del relatore solo qualora fosse approvato il subemendamento Ferrari Marte ed altri 0. 8. 6. 3. Il Governo invita altresì il relatore a ritirare gli emendamenti 8. 7 e 8. 9; concorda per il resto con il relatore stesso.

ANGELA FRANCESE. Dichiaro il voto favorevole del gruppo comunista sugli emendamenti 8. 4, 8. 8, 8. 10 e 8. 13; la astensione sugli emendamenti 8. 12 e 8. 14; il voto contrario sugli altri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Arisio 0. 8. 6. 1.

(*È approvato*).

Il subemendamento Ferrari Marte ed altri 0. 8. 6. 3 è precluso a seguito di questa votazione.

MARTE FERRARI. Dopo questa votazione, ritengo di dover dichiarare che da questo momento in poi ogni gruppo dovrà votare come riterrà opportuno, assumendosene la responsabilità.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Ferrari Marte ed altri 0. 8. 6. 2.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 8. 6 del relatore, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

L'emendamento Arisio 8. 2 si intende pertanto assorbito.

Pongo in votazione l'emendamento Gianni 8. 12.

(*È respinto*).

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. Aderendo alla richiesta del rappresentante del Governo, ritiro i miei emendamenti 8. 7 e 8. 9.

MARTE FERRARI. Facciamo nostro quest'ultimo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Ferrari Marte ed altri 8. 4.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento 8. 8 del relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 8. 9, ritirato dal relatore e fatto proprio dall'onorevole Ferrari Marte.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Francese ed altri 8. 13.

(*È respinto*).

Passiamo all'emendamento Gianni 8. 14.

ALFONSO GIANNI. Vorrei richiamare la attenzione dei colleghi sul fatto che, con le votazioni su questo articolo, abbiamo assistito ad una pesante modificazione in negativo del provvedimento. È vero infatti che la sede legislativa comporta cambiamenti definitivi, ma il testo elaborato dal Comitato ristretto, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Arisio, risulta seriamente compromesso.

Ribadisco pertanto il significato politico dell'emendamento da me proposto, che tende a riequilibrare la situazione modificatasi poco fa.

MARTE FERRARI. La Commissione, esprimendosi in senso contrario all'orientamento emerso in sede di Comitato ristretto, quindi alle intese raggiunte tra i gruppi, ha creato una situazione contraddittoria rispetto all'atteggiamento assunto in ordine ai licenziamenti individuali. Quando si è discusso sul *referendum* da tenersi in proposito si è difeso il principio per cui non era possibile modificare le norme sul licenziamento individuale, richiamandoci tutti all'articolo 35 dello statuto dei lavoratori, che prevede il limite di 15 unità. Oggi questo atteggiamento viene cambiato e si dà ampia facoltà di provvedere attraverso assunzioni nominative: è assurdo prevedere da un lato una restrizione e dall'altro un ampliamento, cioè decidere chi dev'essere disoccupato e chi dev'essere licenziato.

Pertanto, nel preannunciare il nostro voto contrario sull'emendamento Gianni 8. 14, non possiamo non denunciare un profondo malessere per l'atteggiamento tenuto dal gruppo della democrazia cristiana nelle precedenti votazioni, poiché spesso abbiamo assistito a veri e propri « colpi di mano ».

NOVELLO PALLANTI. Avevamo annunciato l'astensione sull'emendamento Gianni 8. 14, ma, considerato l'esito delle votazioni, modifichiamo il nostro atteggiamento e annunciamo voto favorevole.

Tuttavia, non vorrei limitare il mio intervento all'annuncio di questa variazione, seppure sostanziale. Voglio rilevare un fatto politico di estrema gravità (così per lo meno noi lo consideriamo). C'è stato una sorta – mi sia consentito – di « colpo di mano » della democrazia cristiana: eravamo giunti alla stesura di un testo sofferto, qual è tutto l'articolo 8, con mediazioni che sono andate avanti per mesi e mesi. Non pensavamo che nella democrazia cristiana si sarebbe avuto un voltafaccia nei confronti di tale testo (ovviamente nessuno obbliga un gruppo politico ad identificarsi con il relatore, anche se si presumeva che così fosse) così come si è avuto con l'approvazione dell'emendamento Arisio, che consideriamo come un « ponte » offerto alla democrazia cristiana.

Ecco perché non può passare sotto silenzio un fatto di questa gravità. Vorrei che fosse dato atto dell'atteggiamento lineare che abbiamo tenuto su tutta la materia, senza ricorrere ad *escamotages* di sorta. Ciò non toglie che tutto l'arti-

colato, per quanto riguarda la parte delle assunzioni nominative, assuma una veste diversa: siamo alla completa, totale liberalizzazione della chiamata nominativa. Non mi pare che restino margini sufficienti per raddrizzare in modo coerente questo provvedimento.

Di qui, la variazione sostanziale del nostro atteggiamento, da quello di astensione al voto favorevole sull'emendamento Gianni 8. 14.

VINCENZO MANCINI. Nell'annunciare il voto contrario della democrazia cristiana sull'emendamento Gianni 8. 14, coerentemente con quanto abbiamo sempre sostenuto, vorrei dire ai colleghi che hanno parlato di « colpo di mano » del gruppo democratico-cristiano che, in ordine a precedenti votazioni, il gruppo della democrazia cristiana ha preso atto dei diversi orientamenti manifestati da gruppi facenti parte della maggioranza. Si è notato un comportamento discordante con le posizioni assunte nel corso dell'esame in Comitato ristretto; ciò anche in relazione ad un minimo di coerenza di comportamento, che deve legare le forze politiche della maggioranza soprattutto quando scambi di idee, al riguardo, vi sono stati.

Non più tardi di ieri, si è assistito a voti espressi in libertà, accettati senza menar scandalo. Mi sorprende molto – il collega Pallanti non è assente, né distratto – che si invochino e si denunzino « colpi di mano », quando ieri, per esempio, è stata alterata, rispetto a quanto era contenuto nelle conclusioni del Comitato ristretto, la composizione della commissione regionale. La democrazia cristiana è andata in minoranza, ha preso atto della situazione, senza per questo sostenere che era alterato il significato complessivo del provvedimento.

Vorrei, quindi, rettificare il tiro delle osservazioni e delle critiche mosse dal collega Pallanti per dire che, come abbiamo assistito a riflessioni e a cambi di orientamenti su altri argomenti, la democrazia cristiana, di fronte ad una proposta articolata, ragionata, di uno dei rappresentanti delle forze politiche di maggioranza, certamente ha ritenuto che vi potesse essere una riflessione.

Devo ricordare che la previsione di 12 o 15 dipendenti apparteneva alla vecchia normativa stabilita nella precedente legislatura. Al riguardo, credo che del cammino sia stato compiuto, norme diverse sono state introdotte e negli accordi con il Governo la possibilità del 50 per cento delle assunzioni per chiamata nominativa, rispetto alla complessiva chiamata numerica, era già contenuta.

Per tutte queste ragioni, nel confermare il voto contrario sull'emendamento Gianni, respingo quanto è stato affermato nei confronti del gruppo democratico-cristiano. Non di « colpo di mano » si è trattato, ma di una riflessione.

« Colpi di mano », onorevole Marte Ferrari, ne abbiamo subìti soprattutto in relazione a particolari atteggiamenti che non tengono fede a nessuno degli impegni assunti e di volta in volta si orientano secondo il proprio onore, rispettabile, ma non qualificabile positivamente dal punto di vista politico.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Gianni 8. 14.

(*È respinto*).

Passiamo all'emendamento 8. 10 del relatore.

MARTE FERRARI. Poiché abbiamo accantonato gli articoli aggiuntivi all'articolo 6, e l'emendamento 8. 10 del relatore è collegato a tale articolo aggiuntivo, chiedo che sia ritirato per riesaminarlo nella sede propria.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. Ritiro il mio emendamento 8. 10, riservandomi di ripresentarlo successivamente, in una sede più idonea.

MARTE FERRARI. Devo dire che è difficile concordare sull'articolo 8 così come è stato definito; ricordo che, da parte del gruppo della democrazia cristiana, nella giornata di ieri era stato sollecitato un

incontro tra le varie parti politiche al fine di giungere a soluzioni equilibrate.

È chiaro che quando non c'è intesa, i gruppi decidono secondo quanto ritengono opportuno, ma nella giornata di ieri era stata trovata una intesa, non preclusiva di ulteriori eventuali sollecitazioni da parte dei gruppi di minoranza, nella quale si teneva conto dei vari emendamenti proposti.

Non so se quanto è accaduto oggi si possa chiamare « colpo di mano », ovvero libera iniziativa e ripensamento. Il fatto è che determinati comportamenti erano conseguenti ad un accordo che oggi è stato stravolto, a prescindere dalla definizione che al fenomeno si voglia dare.

La qualificazione delle cose è data dal proprio comportamento: noi riteniamo di esserci qualificati per i nostri comportamenti corretti.

ANGELA FRANCESE. Il gruppo comunista voterà contro l'articolo 8, per le modifiche apportate con l'approvazione dell'emendamento Arisio.

In tutti i mesi in cui abbiamo discusso questo provvedimento il gruppo della democrazia cristiana non ha mai presentato un emendamento che andasse in questa direzione, non ha mai detto di voler superare la soglia dei dodici dipendenti. È per questo che noi parliamo di « colpo di mano » e riteniamo che l'atteggiamento dell'onorevole Arisio copra quello del gruppo della democrazia cristiana.

LUIGI ARISIO. So assumere da solo determinati comportamenti!

ANGELA FRANCESE. Certo è che il gruppo della democrazia cristiana ha approfittato del fatto per votare in un certo modo. In ogni caso, ci troviamo ora di fronte ad un testo che nei fatti rappresenta la totale liberalizzazione negli avviamenti al lavoro: altro che la *deregulation* di cui parla il ministro De Michelis!

Non comprendiamo poi come si possa parlare di flessibilità, concetto che presuppone per contrasto un minimo di rigidità, quando siamo invece di fronte alla mancanza totale di regole.

Queste le ragioni del nostro voto contrario e dichiariamo che, a partire da questo momento, il nostro atteggiamento verso il provvedimento sarà ben diverso.

ALFONSO GIANNI. Avrei comunque votato contro questo articolo, per le motivazioni implicite nell'emendamento da me presentato, che non ritengo di dover ripetere: prendo la parola solo per rilevare, a nome del Pdup, che attribuiamo grande rilevanza alla votazione su questo articolo, ai fini del prosieguo della discussione del provvedimento in sede legislativa.

Il numero degli emendamenti che il mio gruppo ha presentato è estremamente limitato, ma, dopo le modifiche che sono state approvate, saremo costretti ad avanzare numerose altre proposte emendative, soprattutto per quella parte del provvedimento che riguarda la continua dilatazione delle richieste nominative, che diventano l'unica regola su cui fondare questa « controriforma » del mercato del lavoro. Probabilmente, ne deriveranno problemi per l'*iter* del provvedimento, ma la cosa è inevitabile.

FRANCO FOSCHI. La discussione sta assumendo toni molto accesi, come del resto accade ogni volta che si affronta una normativa così delicata. Vorrei tuttavia rilevare che, discutendo dell'articolo 2, abbiamo avuto modo di esprimere, sia pure in modo meno brillante, gli stessi concetti illustrati dall'onorevole Pallanti: ieri sera la consistenza numerica della nostra parte politica è stata tale che ci ha fatto divenire minoranza.

Ebbene, preso atto di questa situazione, ritengo che non possiamo di volta in volta invocare le ragioni di taluni emendamenti, che modificano sostanzialmente il lavoro svolto in passato, avvalendosi delle casuali presenze del momento!

Quanto affermato dall'onorevole Marte Ferrari non è infondato: avendo valutato le conseguenze dell'emendamento proposto dall'onorevole Arisio, all'interno del gruppo della democrazia cristiana si sono manifestate alcune perplessità. Tuttavia, con-

siderando che prima dell'approvazione finale sarà opportuno apportare qualche ulteriore modifica al provvedimento, ritengo che non sia il caso di drammatizzare la situazione solo perché ieri è accaduto un evento non gradito al gruppo della democrazia cristiana ed oggi un altro, che non piace ad altri; del resto, a quest'ultimo proposito, lo stesso onorevole Arisio si era dichiarato disponibile a trovare una mediazione. Infine, non va dimenticato che, dall'inizio del dibattito su questa materia ad oggi, cioè nel giro di due anni, il tempo ha modificato alcuni dati di riferimento.

Nel prosieguo dei lavori, dovremo ricercare un accordo per ottenere soluzioni che siano coerenti con un intento di riforma del collegamento, cui è legata una grande aspettativa da parte delle forze sociali, dei giovani e dei lavoratori. Dunque, una ricerca di punti di accordo, e non di un peggioramento dei rapporti tra le forze politiche presenti in Commissione.

PRESIDENTE. Vorrei precisare che ieri sera non ho potuto partecipare alla riunione della maggioranza, ma questa mattina sono stati presentati alcuni emendamenti, il che vuol dire che non si è raggiunto l'accordo); avrei appoggiato comunque fin da ieri l'emendamento Arisio. Per questi motivi ho votato poc'anzi a favore di esso.

FRANCO TRAPPOLI. Alla luce delle dichiarazioni di voto dei vari gruppi, credo che sarebbe opportuno sospendere la seduta e rinviarla ad oggi pomeriggio, per consentire nuovi accordi fra i gruppi.

PRESIDENTE. Capisco lo spirito della sua richiesta, onorevole Trappoli, ma siamo già in fase di votazione, per cui non posso ammetterla.

MARTE FERRARI. Signor presidente, a nome del gruppo socialista, chiedo che la votazione sull'articolo 8 nel suo complesso, con le modifiche apportate, avvenga per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione per appello nominale sull'articolo 8 nel suo complesso, con le modifiche apportate.

Si faccia la chiama.

MARTE FERRARI, *Segretario*, fa la chiama.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i deputati segretari a procedere al computo dei voti.

(*I deputati segretari procedono al computo dei voti*).

Poiché la Commissione non è in numero legale per deliberare, a norma del secondo comma dell'articolo 47 del regolamento, rinvio la seduta di un'ora.

La seduta, sospesa alle 10,20, è ripresa alle 12,30.

PRESIDENTE. Poiché il rappresentante del Governo non è presente, rinvio il seguito della discussione alle 16.

La seduta, sospesa alle 12,40, è ripresa alle 16,45.

PRESIDENTE. Ricordo alla Commissione che dobbiamo procedere alla votazione per appello nominale dell'articolo 8, come modificato.

MARTE FERRARI. Ritiro la mia richiesta di votazione per appello nominale e chiedo che la votazione avvenga per parti separate, nel senso di votare dapprima la parte che va dall'inizio del primo comma alle parole « ammessa anche »; quindi la lettera *a*); quindi la restante parte dell'articolo.

PRESIDENTE. Porrò in votazione l'articolo 8 per parti separate, secondo quanto richiesto dall'onorevole Marte Ferrari, iniziando con la parte che va dall'inizio

del primo comma alle parole « ammessa anche ». Pongo in votazione questa parte.

(*È approvata*).

Pongo in votazione la lettera *a*) dell'articolo 8.

(*È approvata*).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo 8.

(*È approvata*).

ALBERTO GAROCCHIO. Desidero precisare ai colleghi il significato che il gruppo democristiano attribuisce alla votazione testé avvenuta.

Per quanto riguarda la parte dell'articolo 8 che è stata in discussione questa mattina, la democrazia cristiana ha aderito ad una sollecitazione da parte del gruppo repubblicano per elevare il numero da 12 a 35 dipendenti. Io sono convinto che il numero, fissato dal Comitato, di 12 dipendenti sia eccessivamente basso. Inoltre, ritengo che, se aumentiamo le possibilità di assunzione, favoriamo l'occupazione, specialmente quella giovanile. Tuttavia, poiché non vogliamo essere pretenziosi, né arroganti, ci rendiamo conto delle perplessità suscitate da questa votazione e per questo abbiamo chiesto un momento di riflessione.

Proponiamo a tutti un ripensamento tecnico, ma che ha un significato politico; l'esito di questo ripensamento si espliciterà quando voteremo l'articolo 14, che riguarda il settore artigiano, dove proporremo un numero di dipendenti minore di quello approvato questa mattina, sul quale speriamo di registrare l'accordo di tutte le parti politiche.

NOVELLO PALLANTI. Prendo atto delle considerazioni dell'onorevole Garocchio, di cui avevamo criticato il comportamento tenuto questa mattina in Commissione.

Mi pare che il senso dell'intervento dell'onorevole Garocchio sia infatti auspicio di una riflessione rivolta ai termini reali del problema, comprendendo che permangono differenziazioni tra le varie posizioni circa il parametro da assumere.

Prendo dunque atto delle dichiarazioni di volontà politica e mi auguro che venga raggiunta una mediazione di reciproca soddisfazione.

MARTE FERRARI. Non posso non esprimere un vivo apprezzamento per il concorso di valutazioni che si è determinato attorno alla questione sollevata dal primo comma dell'articolo 8, come approvato.

Come ha rilevato l'onorevole Pallanti, la dichiarazione testé resa dall'onorevole Garocchio, oltre a rivestire un chiaro significato politico, ha evidenziato problemi che avevano già formato oggetto di discussione e sui quali il gruppo socialista aveva richiamato l'attenzione della Commissione.

Esprimo, pertanto, l'auspicio che la dichiarazione dell'onorevole Garocchio rappresenti un fatto positivo per la ripresa di un confronto aperto e costruttivo per il successivo esame dell'articolato.

LUIGI ARISIO. Anch'io, come ha poc'anzi rilevato l'onorevole Marte Ferrari, non posso non sostenere che far politica significa anche essere disposti a pervenire a mediazioni. Quello che mi auguro è che momenti di riflessione e di ripensamento, cui, chi più chi meno, hanno fatto riferimento diversi colleghi, non finiscano con lo snaturare il contenuto normativo dell'articolo 8, e ciò soprattutto nell'interesse dei lavoratori.

PRESIDENTE. Passiamo ora agli articoli aggiuntivi all'articolo 8 e ai relativi subemendamenti:

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

Per il lavoratore che venga chiamato a prestare il servizio militare di leva

mentre è iscritto nelle liste del collocamento, il periodo trascorso nel predetto servizio viene computato nell'anzianità di iscrizione ai fini della formazione della graduatoria delle predette liste.

8. 01.

CRESCO, BARBALACE, TRAPPOLI, FERRARI MARTE.

*Dopo l'articolo 8-*bis, *aggiungere il seguente*:

ART. 8-*ter*.

Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le unità sanitarie locali, le province, i comuni e gli enti pubblici, nazionali, regionali e locali, per ogni tipo di assunzione riguardante lavoratori non specializzati, da inquadrare nei primi livelli, sono tenuti a procedere sulla base di selezioni effettuate tra i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento e avviati numericamente alla selezione. L'individuazione delle qualifiche per le quali deve essere avanzata richiesta numerica, le modalità dell'avviamento nonché quelle della selezione tra i lavoratori avviati sono determinate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate e le associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Fino all'emanazione dei predetti decreti le assunzioni vengono effettuate in base alla normativa vigente.

8. 02.

CRESCO, BARBALACE, TRAPPOLI, FERRARI MARTE.

All'articolo aggiuntivo 8. 02, aggiungere il seguente comma:

Per i lavoratori da assumere ai sensi del precedente comma il limite di età massima per l'accesso all'impiego è di 60 anni.

0. 8. 02. 1. FERRARI MARTE, TRAPPOLI.

*Dopo l'articolo 8-*ter, *aggiungere il seguente*:

ART. 8-*quater*.

(*Richiesta nominativa*).

La sezione circoscrizionale, al fine di consentire la effettuazione delle richieste nominative di cui al precedente articolo mette a disposizione del datore di lavoro, che desideri consultarli, i dati raccolti negli accertamenti di cui all'articolo .... e relativi ai lavoratori aventi i requisiti professionali a lui occorrenti.

Ove nessun lavoratore, avente i requisiti od i profili professionali e le qualifiche precisate, risulti iscritto nelle liste circoscrizionali, la sezione mette a disposizione del datore di lavoro i dati riguardanti lavoratori aventi professionalità, profili e qualifiche similari, iscritti nelle liste della circoscrizione, nonché quelli dei lavoratori che al momento della loro iscrizione abbiano dichiarata la loro disponibilità ad essere assunti con contratti di formazione lavoro o di formazione sul lavoro.

Su domanda dello stesso datore di lavoro provvede altresì ad accertare la esistenza di lavoratori aventi i requisiti desiderati, iscritti nelle liste delle sezioni viciniori e che al momento della iscrizione abbiano dichiarata la loro disponibilità ad essere occupati presso aziende, amministrazioni od uffici, ubicati in diversa circoscrizione, in modo da consentirgli di consultare e di valutare i relativi dati analitici.

Il datore di lavoro che non segua la procedura sopra indicata o desideri procedere alla assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di circoscrizioni diverse da quelle sopra indicate ne informa la competente sezione al momento della richiesta nominativa di nulla osta, la quale deve contenere le stesse indicazioni previste per la richiesta numerica.

8. 03.

GAROCCHIO E I DEPUTATI DEL GRUPPO DC.

*Dopo l'articolo 8-*quater, *aggiungere il seguente*:

ART. 8-*quinquies*.

1. I commi primo e secondo dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti dal seguente:

« Possono accedere agli impieghi civili dello Stato coloro che posseggono i seguenti requisiti generali:

1) la cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 60 ».

2. L'articolo 3 della legge 3 giugno 1978, n. 288, è abrogato.

8. 04.

GIANNI, FRANCESE, PALLANTI, DANINI.

MARTE FERRARI. Abbiamo presentato l'articolo aggiuntivo 8. 01, poiché ritengo sia giusto assicurare a quei giovani, che debbono assolvere il servizio di leva, la continuità della iscrizione nelle liste di collocamento, ai fini della formazione delle relative graduatorie. Ne raccomandiamo pertanto l'approvazione.

ALFONSO GIANNI. L'articolo aggiuntivo 8. 04 non fa altro che riprodurre il testo di una nostra proposta di legge. La questione in esso contenuta è rilevante ed è stata dibattuta fra l'altro a livello sindacale. Essa riguarda la rimozione del vincolo dell'età per poter accedere agli impieghi civili dello Stato tramite pubblici concorsi. L'eventuale approvazione di questo articolo aggiuntivo permetterebbe ad una folta schiera di disoccupati e, quindi, disponibili sul mercato, di accedere ad impieghi nella pubblica amministrazione. D'altra parte, una richiesta di tal genere proviene direttamente dal movimento sindacale ed è suffragata da varie esperienze di coordinamento nel settore del collocamento. Inoltre, sempre in questo articolo aggiuntivo, come è evidente, manca del tutto ogni riferimento alla cosiddetta buona condotta, e questo perché noi riteniamo che esso sia un concetto vago e privo di una reale conseguenza giuridica, ma tale da poter ingenerare, in concreto, una vera e propria disparità di trattamento. Per un motivo del tutto analogo, non abbiamo ritenuto di fare alcun riferimento al criterio della idoneità fisica all'impiego, anche questo un requisito che, come i colleghi ricorderanno, ha creato, in un passato molto recente, forti discriminazioni, nonché pesantissime e clamorose polemiche.

In base a tutte queste considerazioni, riteniamo meritevole di approvazione l'articolo aggiuntivo 8. 04.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. Sull'articolo aggiuntivo 8. 02 e sul relativo subemendamento, in linea di massima, sarei favorevole, ma ritengo che essi dovrebbero trovare più idonea collocazione nella parte dell'articolato relativa alla sperimentazione. Per questa ragione, invito i presentatori a ritirarli.

Esprimo, infine, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Gianni ed altri 8. 04 e favorevole sugli articoli aggiuntivi Cresco ed altri 8. 01 e Garocchio ed altri 8. 03.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo concorda con il relatore, tranne che sull'articolo aggiuntivo Garocchio ed altri 8. 03, perché ritiene che si debba rinviare la materia a norme di rango non legislativo.

PRESIDENTE. Prima di passare ai voti, ritengo che l'articolo aggiuntivo 8. 04 ponga delicate questioni di competenza, riguardando esclusivamente la materia del pubblico impiego.

ANGELA FRANCESE. Il gruppo comunista è favorevole agli articoli aggiuntivi 8. 01, 8. 02 e 8. 04, e si asterrà sul subemendamento Ferrari Marte e Trappoli 0. 8. 02. 1. Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 8. 02, vorrei ricordare che nelle discussio-

ni fatte a proposito del progetto di legge n. 760, nella scorsa legislatura, e della legge n. 140, quando abbiamo varato la legge di sperimentazione per la Campania e la Basilicata, abbiamo avuto un ampio confronto su questo argomento ed entrambe le volte non siamo riusciti ad inserire questo importante articolo in nessuno dei due testi, perché soprattutto da parte del Governo veniva sottolineata la difficoltà di modificare norme che dovevano passare per il « filtro » della Commissione affari costituzionali. Devo dire che, proprio sulla base della sperimentazione che abbiamo fatto in Campania, ci siamo accorti che soprattutto in zone ad alta concentrazione di disoccupati di fronte alle enormi modifiche intervenute sul lato della domanda e dell'offerta, non si riesce a governare il mercato del lavoro in modo flessibile se esso non si « apre » anche alle attività della domanda pubblica. Invito dunque i colleghi degli altri gruppi a votare a favore di questo articolo aggiuntivo, anche se poi occorrerà il parere della Commissione affari costituzionali.

Mi pare che, su questo punto, nessuno possa darmi torto, perché si tratta di un'esigenza reale, concreta. Senza « aprire » alla domanda nel settore pubblico diventa difficilissimo procedere ad una gestione diversa del mercato del lavoro.

Il gruppo comunista è contrario, infine, all'articolo aggiuntivo 8. 03.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. Ritiro l'articolo aggiuntivo Garocchio ed altri 8. 03, di cui sono cofirmatario, riservandomi di ripresentarlo in diversa sede.

Prego nuovamente i presentatori di ritirare l'articolo aggiuntivo 8. 02 ed il relativo subemendamento, per ripresentarlo allorquando si discuterà della sperimentazione.

MARTE FERRARI. Preferirei che l'articolo aggiuntivo 8. 02 ed il relativo subemendamento fossero accantonati.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, accantoniamo dunque l'articolo aggiuntivo Cresco ed altri 8. 02 ed il relativo subemendamento.

(*Così rimane stabilito*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Cresco ed altri 8. 01 al quale si sono dichiarati favorevoli il relatore ed il rappresentante del Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Gianni 8. 04.

(*È respinto*).

Passiamo ora all'esame degli articoli aggiuntivi all'articolo 6, in precedenza accantonati. Ne do lettura:

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

(*Natura e procedure del collocamento*).

Il collocamento è funzione pubblica esercitata dallo Stato.

Il lavoratore che intende concludere un contratto di lavoro subordinato è tenuto ad iscriversi presso la sezione circoscrizionale di cui all'articolo 1 fornendo informazioni anagrafiche e di professionalità.

A modifica dell'articolo 10 della legge 29 aprile 1949, n. 264, i lavoratori che hanno dichiarato di voler concorrere al collocamento numerico sono iscritti in unica lista con ordine di priorità fissato dalla Commissione regionale per l'impiego, tenendo comunque conto del carico familiare e dello stato attuale di occupazione o di disoccupazione del lavoratore.

Il lavoratore posto in mobilità ai sensi dei successivi articoli . . . . è iscritto di ufficio presso la sezione circoscrizionale di residenza. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono determinate le modalità di attuazione del collocamento

con l'obiettivo primario di favorire l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro per lo sviluppo dell'occupazione in funzione delle esigenze della produzione e dei servizi.

Con i decreti di cui al comma precedente si provvede, in ogni caso, a determinare:

a) l'acquisizione di informazioni circa eventuali qualifiche, specializzazioni ed esperienze di lavoro nonché sul *curriculum* di studio e di formazione professionale del singolo lavoratore. A tal fine si dovrà procedere alla realizzazione di procedure automatiche di raccolta e di archiviazione e di elaborazione dei dati in collegamento con analoghe attività in atto o da realizzare negli enti previdenziali;

b) la manifestazione dell'eventuale disponibilità del singolo lavoratore per particolari tipi di rapporto di lavoro o mansioni, nonché per la frequenza di corsi di formazione professionale;

c) l'accertamento periodico della effettività dello stato di disoccupazione e la individuazione dei motivi del permanere per lungo periodo o del ripetersi dello stato di disoccupazione;

d) le modalità ed i contenuti delle comunicazioni sullo stato di disoccupazione che i lavoratori iscritti devono periodicamente effettuare;

e) la diffusione delle informazioni sulla domanda e sull'offerta di lavoro in atto o prevista.

Il lavoratore ha diritto di conoscere tutte le informazioni a lui relative, registrate a norma del presente articolo.

6. 08. IL RELATORE.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

(*Iscrizione nelle liste di collocamento*).

1. All'atto della prima iscrizione nelle liste di collocamento e, ove ritenuto opportuno, in occasione della successiva conferma o reiscrizione, oppure su iniziativa del lavoratore interessato, la sezione circoscrizionale per l'impiego effettua un accertamento al fine di registrarne specie e grado di qualificazione o specializzazione professionale ovvero attitudini, tenute presenti anche le esigenze di armonizzazione con i sistemi di classificazione professionale adottate nell'ambito comunitario, ed eventuali disponibilità per particolari tipi di rapporto di lavoro o di mansioni, consentiti dalla legislazione vigente o dai contratti collettivi, nonché per la frequenza di corsi di formazione professionale.

2. A tale scopo la sezione circoscrizionale per l'impiego si avvale della documentazione professionale esibita dal lavoratore e di ogni altro sussidio tecnico ritenuto opportuno, eventualmente proposto dalla commissione circoscrizionale per l'impiego.

3. In caso di insufficiente o inidonea documentazione circa il livello di preparazione professionale dichiarato dall'interessato, la sezione, in attuazione delle disposizioni della commissione regionale per l'impiego, effettua il relativo accertamento avvalendosi delle competenti strutture di formazione professionale previste dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.

4. Le sezioni circoscrizionali possono altresì, qualora il lavoratore non possegga una qualifica professionale, accertarne la disponibilità a frequentare appositi corsi già istituiti o da istituire da parte della regione. Le sezioni circoscrizionali operano gli accertamenti di cui al presente articolo, ove necessario, anche nei confronti dei lavoratori già iscritti nelle liste di collocamento, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Le commissioni previste dagli articoli 16-*ter* e 16-*quater* della legge 1° giugno 1977, n. 285, come modificata dagli articoli 13 e 14 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, sono soppresse.

6. Il lavoratore ha diritto di conoscere i dati a lui relativi che vengono registrati a norma del presente articolo.

6. 01. IL RELATORE.

A tale articolo aggiuntivo sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

Al primo comma dell'articolo aggiuntivo 6. 01 sostituire le parole: specializzazione professionale *con la seguente*: professionalità.

0. 6. 01. 1.

GAROCCHIO E I DEPUTATI DEL GRUPPO DC.

Al primo comma dell'articolo aggiuntivo 6. 01, dopo la parola: disponibilità *aggiungere le seguenti*: e preferenze.

0. 6. 01. 2.

GAROCCHIO E I DEPUTATI DEL GRUPPO DC.

Al quarto comma dell'articolo aggiuntivo 6. 01 sopprimere le parole da: le sezioni *fino a*: regione.

0. 6. 01. 4.

GAROCCHIO E I DEPUTATI DEL GRUPPO DC.

All'articolo aggiuntivo 6. 01, al terzo comma, ultimo rigo, dopo la parola: 845 *aggiungere le seguenti*: ovvero delle attrezzature messe a disposizione delle aziende.

0. 6. 01. 3.

FERRARI MARTE, TRAPPOLI.

Sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 6-bis, *aggiungere il seguente*:

ART. 6-*ter*.

(*Controllo dello stato di disoccupazione e rinnovo dell'iscrizione*).

1. La sezione circoscrizionale svolge accertamenti sull'effettività dello stato di disoccupazione dei lavoratori iscritti nelle liste, utilizzando i dati disponibili presso gli istituti previdenziali, le Camere di commercio e gli altri enti pubblici operanti nella circoscrizione e avvalendosi anche dell'intervento dell'Ispettorato del lavoro.

2. I lavoratori iscritti nelle liste di collocamento hanno l'obbligo di comunicare mensilmente alla sezione circoscrizionale competente la permanenza del loro stato di disoccupazione.

3. Al lavoratore che non osserva l'obbligo di cui al precedente comma si applicano le sanzioni di cui al successivo articolo 6-*sexies*.

6. 02. IL RELATORE.

Dopo l'articolo 6-ter, *aggiungere il seguente*:

ART. 6-*quater*.

(*Richiesta di avviamento al lavoro*).

1. Le richieste di avviamento al lavoro per assunzioni numeriche, nominative e per passaggio diretto vanno presentate alla sezione circoscrizionale per l'impiego nel cui ambito territoriale i lavoratori interessati dovranno espletare la propria attività lavorativa. In esse devono essere indicati: *a*) qualifica o profilo o fascia professionale; *b*) l'unità produttiva di esecuzione della prestazione di lavoro; *c*) il contratto collettivo di lavoro applicato, e il relativo livello di inquadramento. Nel caso in cui non sia tenuta all'osservanza di accordi sindacali, l'azienda richiedente deve indicare il trattamento economico e normativo offerto; *d*) la durata a tempo determinato del rapporto.

2. La facoltà di beneficiare delle deroghe contrattuali di cui all'articolo 8, primo comma, lettere *b*) ed *e*), nonché all'articolo 15, primo e terzo comma della presente legge ovvero all'articolo 1, quarto comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è subordinata all'indicazione del-

l'obbligo aziendale di osservanza dei contratti medesimi.

3. Qualora il datore richiedente non sia tenuto all'applicazione del contratto collettivo indicato o non lo applichi di fatto, il datore stesso è punito con le penalità di cui al successivo articolo 58, terzo comma, ovvero il rapporto a tempo determinato si considera a tempo indeterminato.

6. 03. IL RELATORE.

A questo articolo aggiuntivo sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

All'articolo aggiuntivo 6. 03, al primo comma, lettera a), *sostituire le parole*: profilo o fascia professionale *con le parole*: le professionalità.

0. 6. 03. 1.

GAROCCHIO E I DEPUTATI DEL GRUPPO DC.

All'articolo aggiuntivo 6. 03, secondo comma, sopprimere la parola: contrattuali.

0. 6. 03. 2.

GAROCCHIO E I DEPUTATI DEL GRUPPO DC.

Sono stati inoltre presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 6-quater, *aggiungere il seguente*:

ART. 6-*quinquies*.

(*Rilascio del nulla osta*).

1. La sezione circoscrizionale per l'impiego rilascia il nulla osta per ogni tipo di richiesta entro il giorno non festivo successivo a quello di ricezione della richiesta stessa, salve diverse motivate esigenze.

2. Il lavoratore assunto non può far valere il titolo di studio posseduto che non sia stato indicato nella richiesta del datore di lavoro.

6. 04. IL RELATORE.

Dopo l'articolo 6-quinquies, *aggiungere il seguente*:

ART. 6-*sexies*.

(*Rifiuto all'avviamento*).

Nei confronti del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponde alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro a tempo indeterminato corrispondente ai suoi requisiti professionali, la commissione circoscrizionale dispone in via definitiva, entro 15 giorni, la cancellazione nella graduatoria per l'avviamento al lavoro e la decadenza del diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria.

6. 06

MARTE FERRARI, BARBALACE, TRAPPOLI, CRESCO.

Dopo l'articolo 6-quinquies, *aggiungere il seguente*:

ART. 6-*sexies*.

(*Rifiuto all'avviamento*).

1. Nei confronti del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro a tempo indeterminato corrispondente ai suoi requisiti professionali, la commissione circoscrizionale dispone in via definitiva, entro quindici giorni, la retrocessione nella graduatoria per l'avviamento al lavoro e la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria. La sezione circoscrizionale dà immediata comunicazione della decisione, per gli adempimenti di competenza, all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

6. 05. IL RELATORE.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

(*Classificazione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento*).

A modifica dell'articolo 10, secondo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento sono classificati nel modo seguente:

1ª classe: lavoratori disoccupati ovvero che siano occupati a tempo parziale con orario non superiore a venti ore settimanali e che aspirino ad una diversa occupazione; conservano la iscrizione in questa classe i lavoratori avviati con contratti a tempo determinato, la cui durata complessiva non superi i quattro mesi nell'anno solare;

2ª classe: lavoratori occupati, esclusi quelli assegnati alla 1ª classe, che aspirino a diversa occupazione;

3ª classe: pensionati titolari di trattamento di quiescenza.

Le classi di cui al primo comma costituiscono ordine di precedenza nell'avviamento al lavoro.

La commissione regionale fissa uniformemente criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie tenendo conto del carico familiare, della situazione economica e patrimoniale dei lavoratori, nonché dell'anzianità di iscrizione nelle liste, secondo gli orientamenti generali assunti dalla commissione centrale per l'impiego. A tal fine deve essere in ogni caso prevista per i coniugi entrambi disoccupati, sino all'avviamento al lavoro di uno di essi, l'attribuzione dell'intero punteggio per i figli a carico.

6. 07. FRANCESE E I DEPUTATI DEL GRUPPO DEL PCI.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

Il Ministro del lavoro, sentita la commissione centrale per l'impiego, disciplina, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 lettere *e*) e *g*), le modalità di attuazione delle procedure del collocamento e fissa le direttive per l'attività delle commissioni regionali per l'impiego.

6. 09. BIANCHI FORTUNATO, FERRARI MARTE, TRAPPOLI, GAROCCHIO, ARISIO, FERRARI GIORGIO.

All'articolo aggiuntivo 6. 09 sopprimere le parole da fermo restando *alle parole*: lettere *e*) e *g*).

0. 6. 09. 1. FERRARI MARTE, TRAPPOLI.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole a questi ultimi due emendamenti e ritiro tutti gli articoli aggiuntivi da me presentati, dichiarandomi fin da ora contrario a tutti quegli emendamenti che fossero mantenuti.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si rimette alla decisione della Commissione, facendo tuttavia notare che l'articolo aggiuntivo 6. 09 ed il relativo subemendamento, presentati all'ultimo momento, possono stravolgere il senso dello articolato fin qui discusso. Inoltre, il Governo si dichiara contrario agli altri articoli aggiuntivi.

ALBERTO GAROCCHIO. Dichiaro di ritirare tutti gli articoli aggiuntivi presentati dal gruppo della democrazia cristiana.

MARTE FERRARI. Dichiaro di ritirare il mio articolo aggiuntivo 6. 06.

ANGELA FRANCESE. Dichiaro che il gruppo comunista fa suoi gli articoli aggiuntivi 6. 01, 6. 02, 6. 03, 6. 04 e 6. 05.

FORTUNATO BIANCHI. Ribadisco di non essere contrario al nuovo articolo aggiuntivo 6. 09, e al relativo subemendamento, che vuole delegare al ministro del lavoro la fissazione delle modalità di attuazione delle procedure relative al collocamento.

Io mi rivolgo a tutte le parti politiche affinché ci si pronunci in fine ad un ordine del giorno che stabilisca i criteri cui il ministro dovrà uniformare tutta la sua attività nell'esercizio della sua facoltà normativa.

NOVELLO PALLANTI. Ho ascoltato la risposta del Governo e francamente mi domando se questo sia un modo serio di lavorare. Se gli emendamenti che sono stati presentati dalla maggioranza li avessimo presentati noi, si sarebbe parlato di sabotaggio, di ostruzionismo. È inconcepibile che dopo mesi di discussione, al momento della « stretta » finale, relatore e maggioranza presentino un numero così elevato di emendamenti!

Il nostro atteggiamento è stato sempre teso a favorire l'*iter* di questa legge, e i nostri emendamenti, anche se qualificanti, su alcuni punti, non ne stravolgono il senso.

Forse converrebbe, signor presidente, consentire una riflessione che permetta al relatore di fare il punto della situazione per poi riprendere i lavori con organicità. Anche se noi non approviamo completamente questo provvedimento, non abbiamo mai inteso frapporre ostacoli; oggi siete voi, è la maggioranza che ne frappone, e vorrei che di questo si desse atto.

FRANCO FOSCHI. Signor presidente, intervengo nello spirito dell'intervento dell'onorevole Pallanti: sono comprensibili le dichiarazioni del sottosegretario, che non ha avuto la possibilità di prendere conoscenza del testo di questo emendamento. Tuttavia, mentre condivido la proposta di semplificare il nostro lavoro, vorrei dire che questo è un caso specifico in cui si è lavorato per far cadere una serie di ostacoli di tipo regolamentare grazie a questo breve emendamento, che ha un carattere preciso, che demanda al ministro del lavoro la successiva emanazione di direttive in questa materia.

Io pregherei di accettare lo spirito di questa proposta, mentre, da parte mia, riconfermo la volontà di procedere con molta rapidità anche per quanto riguarda l'articolo successivo.

FRANCO TRAPPOLI. Ritengo che i colleghi del gruppo comunista debbano prendere atto del cambio di « filosofia » che si è realizzato quanto alla disciplina delle procedure del collocamento. Il tenore dei vari articoli aggiuntivi che sono stati presentati e di un eventuale ordine del giorno di impegno al Governo a tenere presenti, nei provvedimenti che emanerà in materia, precisi criteri stabiliti dalla nostra Commissione, ritengo siano garanzie sufficienti ad evitare non solo complicazioni nell'*iter* del disegno di legge, ma anche risultati forse discutibili.

ANGELA FRANCESE. Nel riprendere le considerazioni poc'anzi formulate dagli onorevoli Foschi e Trappoli, anch'io non posso non rilevare che ci troviamo di fronte ad un cambio di « filosofia » che si è realizzato nel corso dell'esame dell'articolato. Ora, concordiamo senz'altro sul fatto che lo spirito della riforma debba essere quello di consentire procedure più snelle e flessibili e una maggiore « esaltazione » della fase contrattuale fra le parti sociali, ma perché ciò avvenga occorrono, senza dubbio, regole certe che permettano poi, in certi ambiti, possibilità di deroghe. L'aspetto negativo di questa nuova « filosofia » sta in ciò, che ora ci troviamo di fronte ad una delega senza criteri che dà, praticamente, carta bianca al ministro del lavoro. Senza regole, che fine fa la certezza del diritto?

In base a queste considerazioni, a nome del gruppo comunista, non posso che associarmi al collega Pallanti nel dichiararmi contrario all'articolo aggiuntivo Bianchi Fortunato ed altri 6. 09, ed al subemendamento 0. 6. 09. 1 presentato dagli onorevoli Ferrari Marte e Trappoli.

PRESIDENTE. Pur precisando che non si può certo parlare tecnicamente di delega, in questo caso, ritiro tuttavia la mia firma all'articolo aggiuntivo 6. 09, poiché nutro perplessità di natura giuridica, e prego, nel contempo, i cofirmatari di non interpretare questo come un gesto di dissociazione politica.

Avverto, comunque, che sull'articolo aggiuntivo in questione si dovrà acquisire il parere della I Commissione e pertanto lo porrò in votazione in linea di principio.

Pongo in votazione il subemendamento Ferrari Marte e Trappoli 0. 6. 09. 1.

(*È approvato*).

Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo Bianchi Fortunato e altri 6. 09, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

A seguito della approvazione dell'articolo aggiuntivo 6. 09, che dovrà essere inviato per il prescritto parere alla I Commissione, risultano preclusi tutti gli altri articoli aggiuntivi, tranne l'articolo aggiuntivo Francese ed altri 6. 07.

A questo articolo aggiuntivo è stato presentato il seguente subemendamento, da parte dell'onorevole Garocchio e dei deputati del gruppo della democrazia cristiana:

All'ultimo comma, dopo la parola: impiego, *aggiungere le seguenti*: Il reddito della casa in cui il lavoratore risiede e di piccoli appezzamenti di terreno che non forniscono mezzi di sussistenza adeguati non possono concorrere alla valutazione della situazione economica.

0. 6. 07. 1

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo concorda con il relatore.

FRANCO TRAPPOLI. Avendo preso atto della situazione determinatasi dopo la votazione dell'articolo aggiuntivo 6. 09, invito i colleghi del gruppo comunista a ritirare l'articolo aggiuntivo 6. 07, dal momento che l'impegno della Commissione è comunque rivolto a considerare tutta la materia, nella sua interezza, in modo da fornire al Governo alcune direttive attraverso un apposito ordine del giorno.

ANGELA FRANCESE. Il gruppo comunista non intende ritirare l'articolo aggiuntivo 6. 07.

FRANCO FOSCHI. Vorrei spiegare il motivo per il quale siamo d'accordo con il relatore, che ha espresso parere favorevole su questo emendamento. Non è possibile invocare il precedente articolo aggiuntivo che abbiamo approvato in materia, poiché si trattava di una disciplina rinviata alla competenza normativa del ministro. Per quanto attiene alle modalità di attuazione delle norme previste dall'articolo 3, bisogna rilevare che riguardano la modifica di una legge del 1949, che deve essere modificata con altra disposizione di legge.

MARTE FERRARI. Tutta la legislazione dimostra che sono stati usati anche atti diversi!

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Garocchio ed altri 0. 6. 07. 1.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Francese ed altri 6. 07, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame degli articoli aggiuntivi all'articolo 7, in precedenza accantonati. Ne do lettura:

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-*bis*.

(*Richiesta numerica*).

La sezione circoscrizionale, non appena le pervenga una richiesta numerica di assunzione, provvede ad informare, con le

modalità che saranno stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i lavoratori aventi le professionalità e le qualifiche richieste, eventualmente procedendo alla loro convocazione, secondo l'ordine di graduatoria.

La comunicazione dell'informazione di cui al precedente comma deve essere effettuata, oltre che con l'iscrizione in apposito albo o registro, istituito presso la sezione circoscrizionale ed i suoi uffici decentrati o recapitati, anche attraverso altri mezzi idonei, fra cui quelli di comunicazione sociale, e deve contenere precise indicazioni sulle condizioni economiche e normative, sulle caratteristiche del costo di lavoro e sull'ubicazione dell'azienda, ufficio o stabilimento ove dovrà svolgere la sua attività lavorativa.

Al lavoratore è data facoltà di scegliere tra le diverse possibilità di avviamento alle quali può utilmente concorrere. In caso di più richieste per lo stesso posto di lavoro, prevale quella del lavoratore che precede nella graduatoria gli altri richiedenti. In mancanza di iscritti nella propria lista in possesso della qualifica e professionalità richiesti, la sezione circoscrizionale provvede affinché vengano informati, con le stesse modalità previste dal precedente comma, i lavoratori in possesso dei prescritti requisiti, iscritti nelle liste di collocamento di una sezione viciniore o residenti nella stessa area urbana.

Qualora non sia possibile avviare i lavoratori con la professionalità richiesta, la sezione circoscrizionale indirizza e interpella i lavoratori disponibili aventi professionalità analoga a quella richiesta ed iscritti nelle liste della stessa o di altre circoscrizioni vinciniori, ovvero, su conforme parere della commissione circoscrizionale per l'impiego, propone al privato datore di lavoro l'assunzione di giovani apprendisti o la stipulazione di contratti di formazione lavoro o di formazione sul lavoro.

7. 01.

GAROCCHIO E I DEPUTATI DEL GRUPPO DC.

A quest'articolo aggiuntivo è stato presentato il seguente subemendamento:

All'articolo aggiuntivo 7. 01, sopprimere i primi due commi e sostituite al terzo comma le parole da: qualora non sia possibile *fino alla fine con le seguenti*: Le modalità di attuazione di quanto previsto nel precedente comma vengono determinate, fermo restando il disposto di cui all'articolo 3 della presente legge, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

0. 7. 01. 1. IL RELATORE

MARTE FERRARI. Ritengo che l'articolo aggiuntivo 7. 01, con il subemendamento, possa rispondere a criteri di maggiore uniformità di orientamento.

Oggi, il primo della graduatoria ha diritto ad essere avviato al lavoro per primo. Con la modifica proposta dal relatore, invece, si dà al primo in graduatoria la possibilità di scegliere tra le varie assunzioni, al fine di rendere anche più gradevole il rapporto di lavoro attraverso una libera iniziativa del lavoratore stesso.

ANGELA FRANCESE. Il gruppo comunista ritiene che tale materia non debba essere codificata, ma debba essere affidata alle commissioni regionali, perché così sarà possibile operare con flessibilità.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo chiede una breve sospensione della seduta, per meglio rendersi conto della portata dell'articolo aggiuntivo e del relativo subemendamento.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che la seduta è sospesa per un quarto d'ora.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta, sospesa alle 17,55, è ripresa alle 18,10.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo aggiuntivo Garocchio ed altri 7. 01 e del relativo subemendamento.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore.* Mi dichiaro favorevole sia all'articolo aggiuntivo sia al relativo subemendamento.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 0. 7. 01. 1 del relatore.

(*È approvato*).

Il relatore ha presentato il seguente subemendamento di puro coordinamento formale:

Dopo le parole vengano informati, *sopprimere le parole* con le stesse modalità previste dal precedente comma.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione anche questo subemendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Garocchio ed altri 7. 01, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Propongo di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Prolungamento del periodo di distacco di dipendenti degli enti previdenziali presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato) (1984).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Prolungamento del periodo di distacco di dipendenti degli enti previdenziali presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale », già approvato dalla XI Commissione permanente del Senato nella seduta del 25 luglio 1984.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Su questo disegno di legge riferirò io stesso, sostituendomi al relatore, onorevole Lodi Faustini Fustini, che mi ha comunicato di non potere intervenire alla seduta odierna.

Mi dichiaro favorevole al provvedimento, che si rende necessario per fronteggiare le necessità degli apparati amministrativi del Ministero del lavoro, con particolare riferimento alle pratiche per l'applicazione della legge n. 36 del 1974.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Mi riservo di intervenire in sede di replica.

NOVELLO PALLANTI. Conveniamo sulla necessità di approvare questo provvedimento che riguarda i distacchi di personale dall'INPS per l'assolvimento dei compiti istituzionali di questo ente. Vorrei anche aggiungere che questa legge non risolve da sé il problema, perché sono enormi i ritardi accumulati dal comitato di cui alla legge n. 36 nel liquidare le spettanze dei lavoratori il cui rapporto di lavoro è stato risolto per motivi politici o sindacali. Abbiamo sollecitato a tal proposito un intervento politico, tenendo conto dell'esigenza di non lasciare pratiche in sospeso: il problema non è risolvibile senza un intervento del ministro.

MARTE FERRARI. Osservo che questo provvedimento fa seguito alla sollecitazione espressa dalla Commissione in passato, in ordine all'attuazione della legge n. 36, che riguarda i lavoratori licenziati per rappresaglie sindacali, religiose e politiche negli anni duri della vita politica del nostro paese.

Il problema merita una particolare attenzione in quanto si tratta di ricostruire

le posizioni assicurative di lavoratori che hanno i loro diritti riconosciuti dalla legge n. 36; non è sufficiente solo una riaffermazione di volontà politica, ma è necessario che il problema venga risolto completamente.

Dobbiamo invitare il comitato a riunirsi più di frequente, in modo da permettere all'INPS di creare una sorta di « corsia preferenziale » per queste pratiche.

Molto spesso quanto viene riconosciuto costituisce oltre il 50 per cento della pensione. Fatto sta che diversi lavoratori sono diventati, in quel periodo, artigiani, e, in virtù della legge n. 36, hanno vista riconosciuta la loro posizione di lavoratori dipendenti anche se le pensioni, però, spesso sono molto basse e non dignitose.

Mi permetto quindi di chiedere al rappresentante del Governo un impegno formale ad adottare tutte le misure necessarie per risolvere questo problema.

FORTUNATO BIANCHI. A nome del gruppo della democrazia cristiana, dichiaro che voteremo a favore del disegno di legge n. 1984, in quanto esso permette un prolungamento del periodo di distacco di dipendenti degli enti previdenziali presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Con questo provvedimento, a mio avviso, si viene finalmente a definire una materia molto delicata e sarà anche possibile appurare l'entità degli oneri che la operazione comporterà.

ERIASE BELARDI MERLO. L'onorevole Pallanti, intervenendo poc'anzi, ha già avuto modo di esprimere quale sarà la posizione del gruppo comunista su questo provvedimento.

Per quanto mi riguarda, ribadendo il giudizio sostanzialmente favorevole sul disegno di legge n. 1984, non posso che aggiungere una raccomandazione al rappresentante del Governo, quella di sollecitare i comitati provinciali dell'INPS, ai quali il comitato nazionale ha chiesto supplementi di istruttoria con riferimento a diverse aziende (si veda, ad esempio, la situazione in Toscana), affinché le procedure si concludano celermente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Non avendo altro da aggiungere come relatore, rinuncio alla replica, e comunico che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sul testo del disegno di legge trasmesso dal Senato.

Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo si rende perfettamente conto che la quantità di pratiche da evadere (circa 35 mila), con riferimento alla situazione dei distacchi di dipendenti degli enti previdenziali presso il Ministero del lavoro, è veramente notevole. Pertanto, non posso che accogliere l'invito, che è stato formulato in questa sede, ad accelerare le procedure, assicurando che là dove vengano richiesti supplementi di istruttoria, anche per tali informazioni aggiuntive, sarà seguito un *iter* di inoltro al Ministero del lavoro senz'altro più rapido.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge, nel testo del Senato. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Il periodo massimo di distacco di dipendenti degli enti previdenziali presso la direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'articolo unico della legge 22 luglio 1982, n. 472, è elevato da diciotto a trentasei mesi.

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà direttamente votato al termine della seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Prolungamento del periodo di distacco di dipendenti degli enti previdenziali presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale » (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (1984):

Presenti e votanti . . . 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . 27
Voti contrari . . . 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzolini, Balbo Ceccarelli, Belardi Merlo, Bianchi Fortunato, Bianchini, Bonalumi, Carlotto, Danini, Ferrari Giorgio, Ferrari Marte, Fiandrotti, Foschi, Francese, Garocchio, Gasparotto, Ghinami, Gianni, Lops, Madaudo, Mancini Vincenzo, Mancuso, Montessoro, Pallanti, Pochetti, Samà, Sodano e Tedeschi.

La seduta termina alle 19,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO